SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 ottobre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. **433.**

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 8

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera-Troia . . . . Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 ottobre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società stessa . . . . . Pag. 11

DECRETO 16 ottobre 1987.

Assoggettamento della S.p.a. Eurovideo, in Gricignano d'Aversa, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 21 settembre 1987.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1987 . . . . Pag. 12

DECRETO 26 ottobre 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Cuneo e Ivrea. Pag. 13

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 15 ottobre 1987.

Misure urgenti per interventi di viabilità nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1211/FPC). Pag. 14

ORDINANZA 22 ottobre 1987.

Richiamo in servizio di vigili del fuoco discontinui per le esigenze derivate dall'emergenza in Valtellina. Deroga all'art. 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. (Ordinanza n. 1214/FPC). Pag. 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gavi» . . . . Pag. 15

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» . . . . Pag. 15

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. . Pag. 17

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 18

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 19

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Concorso speciale, per esami, a otto posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale . . . . Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione:

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte-Cagliari . . . . Pag. 21

Diario della prova pratica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico presso l'osservatorio astronomico di Trieste . . . . Pag. 21

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente dei servizi ausiliari presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese . . . . Pag. 21

Università di Udine: Concorso a sei posti di ricercatore universitario . . . . Pag. 21

Università di Reggio Calabria: Concorso a complessivi cinque posti di ricercatore universitario . . . . Pag. 26

Regione Calabria: Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il presidio ospedaliero «S. Barbara» dell'unità sanitaria locale n. 12. . . Pag. 31

Regione Veneto: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . . Pag. 31

Policlinico «San Matteo» di Pavia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche . . . . Pag. 31

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 31

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 433.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate;

Ritenuta altresì la necessità di sostituire, per esigenze di regolarità formale, il precedente decreto in data 28 agosto 1987, n. 406, fermo il contenuto dell'annesso regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.

2. Il presente decreto sostituisce quello in data 28 agosto 1987, n. 406, avente identico oggetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 38

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO O DA QUESTA DELEGATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE STATALI, PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE.

Art. 1.

1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire in economia sempre che gli stessi non siano attribuibili dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di conservazione, manutenzione, ripristino e sistemazione di immobili di proprietà delle casse pensioni amministrate, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) lavori complementari a quelli compresi nei contratti, che per la loro particolare natura non si sia ritenuto di affidare all'impresa aggiudicataria, nonché lavori da ultimare in casi di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti;

c) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento; lavori per la cui esecuzione l'autorità competente abbia assegnato una scadenza prossima e perentoria e ogni altro

lavoro indispensabile per la manutenzione e l'uso degli immobili, che, avuto riguardo alla buona conservazione degli stessi, alle necessità di gestione e alla continuità del reddito, alla necessità di evitare pericoli o gravi disagi a persone e/o a cose, abbia carattere di indifferibilità;

d) installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, citofonico, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione e sollevamento di acque bianche e nere, acqua e telefono;

e) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico;

f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

g) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di generi di cancelleria; lavori di stampa, tipografia, litografia; spese postali, telefoniche e telegrafiche; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione;

h) lavori di traduzione, nonché eccezionalmente, di copia o altri lavori implicanti l'effettuazione di mere operazioni materiali, qualora ad essi non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto;

i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

l) acquisto di vestiario per il personale dipendente (operai, tecnici, portieri) o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi fiduciari;

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari.

2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non è necessario il ricorso ad imprese.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni.

4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacità ed idoneità, inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore.

5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese già note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovrà valutare le capacità tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

Art. 3.

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di previdenza nei limiti delle attribuzioni previste dalle norme sulla dirigenza statale.

2. Per gli immobili siti fuori Roma l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi anzidetti può essere disposta dai dirigenti degli uffici periferici competenti, opportunamente delegati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.500.000. Oltre tale importo è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed a tal fine dovranno essere inviati i preventivi e le perizie.

3. All'acquisto del materiale, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare nei lavori, sarà provveduto con l'osservanza delle norme di contrattazione prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le spese effettuate in economia, quando non siano superiori al limite di L. 1.440.000 debbono essere comprovate da fattura o fattura pro-forma; in calce alla stessa debbono essere apposti il visto di congruità nonché quello di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

5. Per importi superiori al citato limite sono invece necessari i seguenti documenti giustificativi:

A) Richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, la cui necessità va congruamente motivata di richiesta ad una sola impresa per la specialità o l'urgenza della fornitura e del lavoro.

B) Offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, recanti data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o, se necessario, accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori o da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Le offerte debbono contenere altresì:

a) dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione;

b) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, nonché all'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro;

c) elenco dettagliato dei lavori;
d) prezzi unitari;
e) condizioni di esecuzione;
f) termine di ultimazione;
g) modalità di pagamento;
h) termine di validità dell'offerta.

C) Dichiarazione o visto di congruità.

D) Lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettare da parte dell'impresa oppure, se necessario, contratto in altra forma.

E) Fattura o fattura pro-forma.

F) Certificato di collaudo o dichiarazione di regolare esecuzione.

Art. 4.

1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con contratto di locazione d'opera nei limiti numerici, di livello e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti per i lavori indicati nel presente regolamento, si provvede con personale impiegatizio assunto con contratto di locazione di opere di cui al comma precedente.

3. Il personale impiegatizio svolge i propri compiti nell'ambito di strutture operative interne (uffici tecnici e uffici amministrativi) costituite presso la Direzione generale degli istituti di previdenza e presso le amministrazioni periferiche statali delegate alla gestione del patrimonio immobiliare degli istituti medesimi.

Art. 5.

1. I compiti principali degli addetti agli uffici tecnici sono:

a) accertamenti tecnici, sopralluoghi, verifiche;

b) programmazione dei lavori ritenuti necessari con redazione di elaborati, disegni, sviluppo di calcoli statistici, metrici e simili;

c) direzione dei lavori, distribuzione e controllo del lavoro agli operai, compilazione di liste settimanali della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera;

d) emissione e chiusura delle bolle di lavoro e consegna di quelle definite al reparto amministrativo competente;

e) vigilanza sui lavori eseguiti da ditte appaltatrici o direttamente dagli inquilini;

f) redazione di progetti di massima ed esecutivi, compilazione di stima dei lavori ed elenco prezzi, liquidazione fatture o fatture pro-forma, visti di congruità e di regolare esecuzione, collaudazione.

2. I compiti principali degli addetti agli uffici amministrativi sono:

a) amministrazione del personale tecnico ed operaio assunto;

b) ricevimento ed esame delle segnalazioni che pervengono dagli inquilini, dai portieri o da altri, controllo ed esame di documenti, atti e simili;

c) corrispondenza con uffici, locatari, fornitori, ditte appaltatrici, predisposizioni di pagamenti, contratti, decreti, tenuta dei libri contabili, esecuzione di conteggi, versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro compito connesso con le attività disciplinate dal presente regolamento;

d) accertamenti in ordine alla imputazione delle spese, esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi con le bolle di lavoro e controllo di documenti contabili, fatture, verifica e perforazione di schede meccanografiche, scritturazione e copia, mansioni di segreteria e di archivio.

Art. 6.

1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4.

2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati:

a) il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio;

b) le specie e le qualità dei singoli materiali da impiegare;

c) le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'affidamento dei lavori, subordinato all'espletamento — se possibile — di una gara ufficiosa tra ditte di fiducia, avviene previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi suddetti, che possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi, devono provenire da almeno tre persone o ditte. È consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o urgenza del lavoro, della provvista e del servizio.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente, che dovrà indicare le penali stabilite in caso di ritardo imputabile all'impresa nonché la facoltà dell'amministrazione, dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. Nei casi in cui si verifichino circostanze nelle quali ogni indugio nell'effettuare i necessari interventi possa determinare grave danno economico o comportare pregiudizio alla incolumità e alla salute degli inquilini o dei terzi ovvero alla sicurezza dei beni di proprietà delle casse o di quelli dell'inquilinato, ed occorre quindi iniziare immediatamente i lavori, l'addetto alla gestione tecnica dell'immobile che per primo si recherà sul luogo compilerà il verbale di somma urgenza, nel quale saranno descritti i guasti avvenuti, le cause, le conseguenze dei guasti stessi e il modo di ripararli.

2. Lo stesso addetto potrà disporre contemporaneamente l'immediata esecuzione dei soli lavori occorrenti ad eliminare lo stato di pericolo o di danno.

3. Per gli immobili siti fuori Roma, il responsabile dell'ufficio tecnico territorialmente competente darà entro dieci giorni, comunicazione telegrafica dell'intervento effettuato, provvedendo poi alla trasmissione del verbale di somma urgenza e degli altri atti connessi. Per gli altri eventuali lavori di ripristino sarà richiesta apposita autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; tali lavori saranno eseguiti con le modalità previste nel presente regolamento.

4. Qualora i lavori iniziati d'urgenza non riportassero la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita.

Art. 9.

1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruità dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a quelli contenuti nei listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato.

2. Le fatture o fattura pro-forma e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti e corredati, se si tratti di acquisti, della presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 10.

1. I lavori affidati a cottimo fiduciario saranno eseguiti dall'impresa assuntrice sotto la direzione, la vigilanza e il controllo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente che vi provvederà a mezzo del direttore dei lavori. A quest'ultimo competerà, in particolare, la compilazione dei verbali di consegna e di ultimazione, la concessione di eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori da sottoporre ad approvazione del competente ufficio amministrativo e la compilazione dei relativi verbali, la redazione degli stati di avanzamento e finale dei lavori e dei certificati di pagamento delle rate d'acconto.

2. I lavori sono soggetti a collaudo finale o, quando la spesa non superi le lire 7 milioni, ad attestazione di regolare esecuzione. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione sono effettuati da funzionari o impiegati nominati dal competente organo, con esclusione di quei funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

3. Ove sia ritenuto necessario, il collaudo potrà essere effettuato da apposita commissione, composta da membri tecnici anche esterni ed amministrativi, nominata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

4. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura non superiore ai 19/20 dell'importo contrattuale.

5. Nei casi in cui sia ritenuto indispensabile un giudizio di specifica competenza tecnica, il parere di congruità o di regolarità della fornitura potrà essere chiesto ad organi tecnici statali competenti per materia.

Art. 11.

1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di contabilità generale dello Stato sulle aperture di credito.

3. I rendiconti, firmati dal funzionario responsabile dell'anticipazione, devono essere presentati semestralmente e trasmessi alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro i primi venticinque giorni del mese successivo al semestre, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento delle rate di acconto, firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico.

4. Il rendiconto finale, formulato come il semestrale riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo del rendiconto semestrale, dovrà essere corredato dallo stato finale dei lavori e dalla relativa relazione firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico nonché dal certificato di regolare esecuzione firmato come sopra ovvero dal certificato di collaudo.

Art. 12.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Visto, *il Ministro del tesoro*
AMATO

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro) è il seguente:

«Art. 7. — Le casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle casse stesse.

Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente».

— Il testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) è il seguente:

«Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari».

Nota all'art. 2 del regolamento allegato:

La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

87G0642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 231, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 232. — Nell'Università di Ferrara sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
di preparazione per tecnici di audiometria;
per tecnici di istopatologia;
di preparazione per tecnici di logopedia.

Art. 233. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 234. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 235. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 236. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 237. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. E un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 238. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Republica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 239. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 240. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 241. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 242. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 150

87A9388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 29. — Nell'Università degli studi di Ancona sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola per ortottisti-assistenti di oftalmologia.

Art. 30. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 31. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 32. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 33. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 34. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 35. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 36. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 37. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 38. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 39. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 223

87A9389

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera-Troia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia, avente sede in Foggia, e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera, avente sede in Lucera (Foggia) e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Troia, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreti ministeriali in data 28 luglio 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1986 e 17 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Lucera, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lucera-Troia, avente sede in Lucera (Foggia);

Visto il provvedimento in data 25 agosto 1987, con il quale il vescovo diocesano di Lucera-Troia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero ed approva il nuovo statuto dell'ente;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera-Troia, avente sede in Lucera (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 1° luglio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera-Troia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Lucera e di Troia e di cui ai decreti ministeriali datati 28 luglio 1986, 10 marzo 1987 e 6 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera-Troia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai succitati decreti ministeriali 28 luglio 1986, 10 marzo 1987 e 6 aprile 1987;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera;

in parte all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9051

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° aprile 1987, nonché le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la nota in data 24 luglio 1987, n. 716587, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato la compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., nella sua qualità di azionista di maggioranza della compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., si è impegnata a non procedere, nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del controllo della anzidetta società;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Viste le note in data 6 agosto 1987, n. 717233 e 7 agosto 1987, n. 717350 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di due tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante o rivalutabile, con rivalutazione annua della prestazione garantita (tasso tecnico 4%), dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla società, mediamente superiori a quelli di analoghe imprese già operanti sul mercato, e non sono risultati altresì in linea con le previsioni contenute nel programma di attività presentato dalla società stessa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le «assicurazioni sulla durata della vita umana» nonché la relativa riassicurazione e le «operazioni di capitalizzazione, di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa n. 10 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

3) tariffa n. 11 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

4) tariffa n. 12 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmemte di 1/n, a premio annuo limitato;

5) tariffa n. 13 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;

6) tariffa n. 14 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente, premio unico;

7) tariffe numeri 15, 16, 17 e 18 - assicurazioni di annualità temporanee posticipate certe, a premio annuo pagabili rispettivamente in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili;

8) tariffe numeri 19, 20, 21 e 22 - assicurazioni di annualità temporanee posticipate certe, a premio unico, pagabili rispettivamente in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili;

9) tariffa n. 29 - assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a premio annuo costante, pagabile al primo decesso;

10) tariffa n. 29u - assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a premio unico, pagabile al primo decesso;

11) tariffa n. 30 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale a premio annuo costante.

Roma, addì 15 ottobre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9433

DECRETO 16 ottobre 1987.

Assoggettamento della S.p.a. Eurovideo, in Gricignano d'Aversa, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza 25 settembre 1987, con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Eurovideo, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), nonché il collegamento con la S.p.a. Indesit, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della predetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Eurovideo S.p.a. quale società collegata con la S.p.a. Indesit, preporre ad essa il commissario gia nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Eurovideo S.p.a., con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), collegata con la S.p.a. Indesit, e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giacomo Zunino, nato a Torino l'11 luglio 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A9469

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1987.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/108452 del 22 luglio 1987, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1987 alla manifestazione televisiva, denominata «Fantastico», organizzata, nella propria competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 3 ottobre 1987 al 6 gennaio 1988;

Considerato che occorre emanare, a norma dell'art. 4 della sopracitata legge 4 agosto 1955, n. 722, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia 1987;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia 1987, abinata al programma televisivo «Fantastico», organizzato dalla RAI - Radiotelevisione italiana, avrà inizio il 28 settembre 1987 e si concluderà il 6 gennaio 1988.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 27 serie, composte da un milione di unità ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma (EUR) presso la «Sala della maggioranza» del Ministero delle finanze il giorno 6 gennaio 1988, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolameto generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1988 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno e ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esame, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti vincenti con i nomi delle sei squadre concorrenti finaliste della manifestazione televisiva «Fantastico».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti le denominazioni delle sei squadre concorrenti finaliste, che saranno rese note dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei sei biglietti e da quella delle sei squadre finaliste sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con una squadra finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte delle sei squadre finaliste per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di squadre finaliste atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica delle sei squadre finaliste, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle squadre finaliste eventualmente classificate.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1987 verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1987, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1987. È data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 9 del 4 gennaio 1988.

È consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1988.

Art. 9.

La dott.ssa Malvina Alvino, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato da Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 301

87A9577

DECRETO 26 ottobre 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Cuneo e Ivrea.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immmobiliari di Cuneo e Ivrea è stabilita al 1° novembre 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

87A9604

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 ottobre 1987.

Misure urgenti per interventi di viabilità nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1211/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 933;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1987, n. 384;

Vista la nota del 12 settembre 1987 del sindaco del comune di Tartano, che chiede il finanziamento di una strada d'accesso alla Valcorta ed alla frazione Biorca, attualmente non esistente;

Vista la nota del 7 settembre 1987, n. 11224, del sindaco del comune di Tirano, che richiede un finanziamento per il completamento della strada «Costamoscia-Trivigno»;

Viste le documentazioni progettuali consegnate nel corso del sopralluogo tenuto da tecnici del Dipartimento nelle suddette località;

Ravvisata la necessità di aderire alle richieste suddette, anche per l'importanza, ai fini della possibilità di garantire una più efficace opera di protezione civile, in termini di evacuazioni ed intervento, che le due strade rivestono;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la realizzazione della strada d'accesso alla Valcorta e frazione Biorca nel comune di Tartano è assegnata alla comunità montana Valtellina Morbegno la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Per il completamento della strada comunale «Costamoscia-Trivigno» (terzo lotto) è assegnata al comune di Tirano la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 3.

I progetti corredati dei quadri economici relativi alle opere in argomento dovranno essere inviati a questo dipartimento che provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 4.

La somma di cui al precedente articolo è posta a carico del fondo per la protezione civile, a valersi dei fondi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

Art. 5.

I lavori di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro esecuzione le amministrazioni beneficiarie possono derogare alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9357

ORDINANZA 22 ottobre 1987.

Richiamo in servizio di vigili del fuoco discontinui per le esigenze derivate dall'emergenza in Valtellina. Deroga all'art. 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. (Ordinanza n. 1214/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1100 in data 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 in data 4 agosto 1987, con la quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ottocento vigili del fuoco discontinui per venti giorni ciascuno per far fronte alle esigenze connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Valtellina;

Vista la nota con la quale la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno chiede, per assicurare i servizi d'istituto, di essere autorizzata a richiamare in deroga alla norma prevista dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i vigili del fuoco volontari dei ruoli delle province della Lombardia oltre i limiti degli ottanta giorni, fino a cessate esigenze;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Valtellina, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare in deroga alla norma prevista dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i vigili del fuoco volontari inseriti negli elenchi delle province della Lombardia, oltre i limiti degli ottanta giorni e fino a cessate esigenze.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9474

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gavi».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gavi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1974, n. 294), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 4 e 5, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Gavi»

Si propone di sostituire il testo dell'art. 4 con il seguente testo:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali o di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti ed i cui i terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" non deve essere superiore ai cento quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento. L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo seguente:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5».

87A9398

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela delle dominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1975), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Isonzo» o «Isonzo del Friuli»

«Art. 1. — La denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione».

«Art. 2. — La denominazione "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "bianco" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Tocai friulano dal 40 al 50%, Malvasia istriana e/o Pinot bianco dal 25 al 30%, Chardonnay dal 25 al 30%.

La denominazione "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "rosso" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Merlot dal 60 al 70%, Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon dal 20 al 30%. Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Refosco dal peduncolo rosso e Pinot nero fino ad un massimo del 20%.

La denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai friulano;
Malvasia istriana;
Verduzzo friulano;
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Merlot;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Franconia;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella produzione del vino "Isonzo" Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon».

Art. 3.: Invariato.

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente pergolanti e pertanto umidi o freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà superare q.li 130 per i vigneti destinati alla produzione dei tipi bianco, rosso, Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; e q.li 120 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini di cui al presente disciplinare. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini bianco, rosso, Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot una gradazione minima naturale di 9,5° e una gradazione minima naturale di 10° per tutte le altre tipologie.

Le tipologie "Isonzo" o "Isonzo del Friuli bianco" e "Isonzo" o "Isonzo del Friuli rosso" possono essere prodotte anche nel tipo frizzante nell'ambito della zona di vinificazione di cui al primo comma.

Per tutti i vini "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" tranquilli e frizzanti sono ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando esclusivamente mosti concentrati rettificati.

La denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli Pinot bianco" da designarsi, in etichetta, "Isonzo", "Isonzo del Friuli Pinot spumante" possono essere prodotte nel tipo spumante seguendo le relative norme previste per la produzione dello spumante.

Per la produzione dell'"Isonzo" o dell'"Isonzo del Friuli Pinot spumante" può essere utilizzata una eventuale aggiunta, non superiore al 15% di prodotto derivante dai vigneti di Pinot nero o Chardonnay di cui al precedente art. 2.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità».

«Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo o frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso vivace;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, amabile, di corpo, pieno, armonico, tranquillo o frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
odore: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo con riflessi rosei;
odore: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino;
odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: paglierino;
odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

odore: gradevole con marcato profumo caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:

colore: rubino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, intenso gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Franconia:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso con tentenza al violaceo;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

«Art. 7. — E vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. E altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo».

87A9360

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Cagnina di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno «Refosco» localmente denominato «Terrano». Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni tradizionali raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forlì, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;

provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modogliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cagnina di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cagnina di Romagna» non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite — anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

Il vino «Cagnina di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;

zuccheri riduttori da svolgere: non meno di 40 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione della «Cagnina di Romagna» a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Cagnina di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, veritiera e documentabile.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore» «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

87A9313

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni bianchi tradizionali raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forlì, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 - via Emilia;

provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Roncofreddo, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Ca' Ugolini;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di S. Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di S. Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la traversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400 metri sul livello del mare e impiantati in terreni umidi o male esposti.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit di Romagna» non deve essere superiore ai quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite — anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;

zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;

zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Art. 7.

L'uso della sottodenominazione aggiuntiva «Bertinoro» per il vino «Pagadebit di Romagna» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino una gradazione alcolica minima naturale di 11°.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica effettiva minima: gradi 11,50;

zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;

zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Art. 8.

La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forlì e Ravenna.

Art. 9.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, veritiera e documentabile.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

87A9314

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di rivevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 15

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 mod. 25-A. — Data: 17 giugno 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 275.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A9436

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso speciale, per esami, a otto posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernenti l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, concernente la «disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica»;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1987 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui alla tabella V dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituita dalla tabella V allegata alla legge 17 dicembre 1986, n. 878, in applicazione all'art. 9 della stessa legge, si presume saranno disponibili otto posti da conferire, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, mediante concorso speciale, per esami;

Ritenuto di dover procedere sollecitamente all'emanazione del bando di concorso suaccennato per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili mediante concorso speciale per esami nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 e a norma di quanto disposto dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, tabella V dell'allegato 2, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituita dalla tabella V allegata alla legge 17 dicembre 1986, n. 878, un concorso speciale, per esami, per la copertura di numero otto posti.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti entro il 31 dicembre 1987, sia nel caso che dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente, sia nel caso che le vacanze previste non si rendano tali.

Al concorso sono ammessi a domanda gli impiegati indicati al primo comma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, così come interpretato dall'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, richiamato nelle premesse.

I nove anni di servizio effettivo nella carriera debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti del concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale degli affari generali e del personale - Via Solferino n. 32 - 00185 Roma, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

c) ufficio di appartenenza;

d) titolo di studio di cui sono in possesso;

e) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi funzione venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autentica è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto.

Art. 3.

Prove d'esame

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà in materia di contabilità pubblica e/o di politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le due prove scritte e sulle seguenti materie: economia politica, scienza delle finanze, statistica economica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate anche sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori decorrerà dal 1° gennaio 1988.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

La data nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1987.*

Art. 4.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1987 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti al fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Art. 5.
Attività integrativa di formazione

Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i vincitori del concorso speciale, per esami, saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

Art. 7.
Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 127

87A9404

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte-Cagliari.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico, presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte-Cagliari, avrà luogo il giorno 23 novembre 1987, alle ore 8,30, presso la stazione astronomica geodetica, via Ospedale, 72, Carloforte-Cagliari.

87A9405

Diario della prova pratica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova pratica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico, quinto livello, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, avrà luogo il giorno 30 novembre 1987, alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G B. Tiepolo n. 11, Trieste.

87A9406

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente dei servizi ausiliari presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (addetto al servizio tecnico-ausiliario) si svolgerà nel seguente modo:

23 novembre 1987, ore 8,30, da Aicardi a Mangolini;

24 novembre 1987, ore 8,30, da Marone a Zingariello,

presso l'osservatorio astronomico di Torino, strada Osservatorio n. 20, Pino Torinese (Torino).

87A9407

UNIVERSITÀ DI UDINE

Concorso a sei posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, protocollo n. 1100 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 5060 del 4 ottobre 1985, con cui vengono assegnati trenta posti di ricercatore alla facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia datato 8 febbraio 1987 con cui si ripartiscono sei posti di ricercatore;

Vista l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 1168 del 3 marzo 1987;

Preso atto della rettorale prot. n. 2559 del 19 marzo 1987 con cui si chiede al Ministero di rettificare, da 71 in 70, il numero del raggruppamento disciplinare relativo a due posti di ricercatore;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 1549 del 22 aprile 1987 con cui viene accolta la rettifica richiesta;

Considerata la necessità di bandire i posti di ricercatore limitando il sottosettore alle esigenze attuali;

Sentito il superiore Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, a sei posti di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, come di seguito specificato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

gruppo n. 61: un posto al sottosettore 1 (chirurgia generale e d'urgenza);
gruppo n. 68: un posto al sottosettore 1 (biochimica);
gruppo n. 69: un posto al sottosettore 1 (fisiologia);
gruppo n. 70: due posti al sottosettore 2 (patologia generale oncologia);
gruppo n. 71: un posto al sottosettore 2 (istologia ed embriologia).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e presentate o fatte pervenire all'Ufficio personale, via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in un'unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore. I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore per ciascuna prova.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

E facoltà dell'amministrazione di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1975).

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non e incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti tramite la ragioneria regionale dello Stato per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 4 maggio 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 22 agosto 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 116

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - UDINE

Il sottoscritto.. nato a ....
il .... residente in............ via .... n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline .... sottosettore ....
presso la facoltà di................................. il concorso a n. ....
posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti:
....

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in ....via .... n.........., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 61

Sottosettori:
1) chirurgia generale e d'urgenza;
2) chirurgia pediatrica;
3) chirurgia plastica;
4) ortopedia;
5) urologia.

Prima prova scritta - caratteristiche:
cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori . . . . punti 15/100
Seconda prova - caratteristiche:
metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori » 15/100
Prova orale - caratteristiche:
discussione prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera . . . . . . » 20/100
Titoli scientifici . . . . » 30/100
Titoli didattici. » 20/100

Gruppo n. 68

Sottosettori:
1) biochimica;
2) analisi chimico-cliniche;
3) biologia generale;
4) genetica.

Prima prova scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Seconda prova sperimentale con relazione scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Prova orale - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Ripartizione del punteggio: (v. Gruppo n. 61).

Gruppo n. 69

Sottosettori:
1) fisiologia;
2) anestesia e rianimazione;
3) scienza dell'alimentazione.

Prima prova scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Seconda prova scritta o sperimentale con relazione scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Prova orale - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Ripartizione del punteggio: (v. Gruppo n. 61).

Gruppo n. 70

Sottosettori:
1) farmacologia;
2) patologia generale oncologia;
3) microbiologia, parassitologia e virologia.

Prima prova scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Seconda prova sperimentale con relazione scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Prova orale - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Ripartizione del punteggio: (v. Gruppo n. 61).

Gruppo n. 71

Sottosettori:
1) anatomia;
2) istologia ed embriologia.

Prima prova scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Seconda prova sperimentale con relazione scritta - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Prova orale - caratteristiche: (v. Gruppo n. 61).
Ripartizione del punteggio: (v. Gruppo n. 61).

Gruppo n. 61

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Applicazioni tecnologiche in chirurgia;
Chirurgia dell'apparato digerente;
Chirurgia del pronto soccorso;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
Chirurgia gastroenterologica;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia infantile;
Chirurgia neonatale;
Chirurgia oncologica;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia plastica;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Chirurgia plastica ricostruttiva;
Chirurgia della mano;
Chirurgia riparatrice della mano;
Chirurgia sostitutiva;
Chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo o di organi artificiali;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica;
Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo;
Clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso;
Clinica chirurgica pediatrica;
Clinica ortopedica e traumatologica;
Clinica ortopedica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (corso di laurea in odontoiatria);
Clinica urologica;
Diagnostica e chirurgia endoscopica;
Endocrinochirurgia;
Fisiopatologia chirurgica;
Microchirurgia;
Nefrologia chirurgica;
Nefrologia d'interesse chirurgico;
Oncologia chirurgica;
Ortopedia e traumatologia;
Patologia urologica;
Patologia dell'apparato locomotore;
Pronto soccorso e terapia d'urgenza;
Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica;
Tecniche operatorie generali;
Traumatologia;
Traumatologia della strada;
Urologia;
Urologia ginecologica;
Urologia pediatrica.

Gruppo 68

Chimica (facoltà medicina);
Analisi biochimico-cliniche;
* Chimica biologica;
Analisi biologiche;
Analisi biologiche e di laboratorio;
Analisi chimico-biologiche cliniche;
Analisi chimico-cliniche;
Biochimica;
* Biochimica applicata;
Biochimica comparata;
Biochimica cellulare;
Biochimica generale;
Biochimica sistematica umana;
Biologia generale applicata agli studi medici (corso di laurea in odontoiatria);
Chimica;
Chimica clinica;
* Chimica analitica clinica;
* Chimica-fisica biologica;
Chimica e microscopia clinica;
Enzimologia;
Istituzioni di chimica biologica;
Metodologia biochimica;
* Neurochimica;
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
Biologia cellulare;
* Biologia molecolare;
Biologia nucleare;
* Biologia dello sviluppo;
Biologia e zoologia generale;
* Genetica;
Genetica medica;
* Genetica umana;
Genetica dei microrganismi di interesse medico;
Chimica (corso di laurea in odontoiatria);
Chimica biologica (corso di laurea in odontoiatria).

Gruppo 69

Anestesia generale e speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria);
Fisiologia umana;
Anestesiologia;
Anestesia e rianimazione;
Anestesiologia e rianimazione;
Anestesia sperimentale;
Fisiologia applicata;
Fisiologia della nutrizione;
Fisiologia dello sport;
Neurofisiologia;
Rianimazione;
Rianimazione e terapia intensiva;
Scienza dell'alimentazione;
Scienza dell'alimentazione e della dietetica;
Scienza dell'alimentazione e dietetica;
Terapia intensiva;
Tecnica fisiologica;
Tecniche fisiologiche;
Fisiologia umana dell'apparato stomatognatico (corso di laurea in odontoiatria).

Gruppo 70

Microbiologia (corso di laurea in odontoiatria);
Farmacologia;
* Microbiologia;
Patologia generale;
Biochimica patologica;
Biofarmacologia;
Biologia e patologia delle ultrastrutture;

Chemioterapia;
Citopatologia;
Farmacologia clinica;
Farmacologia cellulare;
Farmacologia e farmacognosia;
Farmacologia molecolare;
Farmacologia applicata;
Immunologia;
Immunopatologia;
Immunochimica;
Immunoematologia;
Immunologia generale;
Istituzioni di patologia generale;
* Micologia;
Micologia medica;
Neuropsicofarmacologia;
Oncologia;
Oncologia clinica;
Oncologia medica;
Oncologia sperimentale;
* Parassitologia;
Patologia generale (corso di laurea in odontoiatria);
Parassitologia medica;
Patologia cellulare;
Patologia molecolare;
Saggi e dosaggi farmacologici;
Tecniche immunologiche;
Tossicologia;
Tossicologia clinica;
Virologia oncologica;
* Virologia;
Virologia applicata alla epidemiologia;
Virologia clinica;
Farmacologia (corso di laurea in odontoiatria).

Gruppo 71

Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico (corso di laurea in odontoiatria);
Istologia ed embriologia generale;
Anatomia umana normale;
Anatomia umana;
Anatomia topografica;
* Antropologia;
* Citologia;
Citologia normale e ultrastrutturale;
Citologia ed embriologia generale;
* Citochimica ed istochimica;
* Embriologia;
Embriologia generale;
Istochimica;
Istologia e tecniche di laboratorio;
* Istologia ed embriologia;
Istologia ed embriologia dell'uomo;
Microscopia elettronica;
Neurocitologia,
Organogenesi umana con elementi di embriologia;
Istologia ed embriologia generale (compresa la citologia) (corso di laurea in odontoiatria).

87A9326

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso a complessivi cinque posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e la relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 20 febbraio 1982, n. 60, concernente le disposizioni che disciplinano l'espletamento dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ruolo di ricercatore universitario e successive integrazioni;

Vista la nota ministeriale n. 6474 dell'11 ottobre 1986 - Div. V - Sez. II, con la quale si comunica che con decreto ministeriale 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 201, è stato assegnato all'Università degli studi di Reggio Calabria un posto di ricercatore come appresso specificato:

facoltà di giurisprudenza . . . . posti 1;

Vista la nota ministeriale n. 1705 del 14 febbraio 1986 - Div. V - Sez. II, con la quale si comunica che con decreto ministeriale 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1986, registro n. 53, foglio n. 150, sono stati assegnati all'Università di Reggio Calabria sette posti di ricercatore come appresso specificato:

facoltà di giurisprudenza . . . . posti 7;

Visto il decreto rettorale n. 250 del 2 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1986, registro n. 53, foglio n. 384, con il quale venivano banditi ai gruppi disciplinari 4 e 8, tre dei sette posti complessivi assegnati con ministeriale n. 1705 del 14 febbraio 1986;

Vista la delibera del 18 febbraio 1987 con la quale il consiglio di facoltà di giurisprudenza ha così ripartito, tra i gruppi di discipline, i restanti cinque posti assegnati alla facoltà:

gruppo n. 2 . . . . posti 1
gruppo n. 11 . . . . » 1
gruppo n. 5 . . . . » 2
gruppo n. 3 . . . . » 1

Viste le note ministeriali n. 987 del 3 marzo 1987, n. 988 del 3 marzo 1987, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Vista la nota ministeriale n. 4676 del 7 luglio 1986 - Div. V - Sez. II, con la quale si rettifica la comunicazione precedente prot. n. 1705 del 14 febbraio 1986;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, art. 7;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per i gruppi di discipline, per complessivi cinque posti di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università, così ripartiti:

gruppo n. 2 . . . . posti 1
gruppo n. 11 . . . . » 1
gruppo n. 5 . . . . » 2
gruppo n. 3 . . . . » 1

Art. 2.

I raggruppamenti di discipline ed i sottosettori sono così determinati:

Gruppo n. 2

Diritto commerciale;
Diritto industriale;
Diritto d'autore;
Diritto delle imprese e delle società commerciali;
Diritto delle imprese;
Diritto dell'impresa;
Diritto delle società per azioni nelle comunità europee;
Diritto commerciale europeo;
Diritto delle società;
Diritto comparato delle società;
Diritto del mercato finanziario;
Diritto bancario;
Diritto bancario (e di borsa);
Diritto delle banche e della borsa;
Diritto bancario e della borsa;
Diritto della borsa e dei cambi;
Diritto bancario e assicurativo;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle assicurazioni private e sociali;
Diritto assicurativo;
Diritto delle assicurazioni libere e sociali;
Diritto delle assicurazioni private e pubbliche;
Diritto delle assicurazioni private;
Diritto della navigazione;
Diritto aeronautico;
Diritto dei trasporti internazionali;
Diritto dei trasporti;
Diritto delle costruzioni navali e delle assicurazioni;
* Diritto fallimentare;
* Legislazione bancaria;
* Diritto e legislazione bancaria;
* Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
* Legislazione di banca e di borsa;
* Legislazione della borsa e del risparmio;
* Legislazione su credito e sul risparmio;
Disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale.

Gruppo n. 3

Diritto del lavoro;
Diritto dell'economia e del lavoro;
Legislazione dei lavori;
Legislazione sociale;
Legislazione sociale del lavoro;
Diritto del lavoro e legislazione sociale;
Diritto del lavoro e legislazione sociale comparati;
Diritto comparato del lavoro;
Diritto della sicurezza sociale;
Diritto dell'assicurazione sociale;
Diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle Comunità europee;
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Diritto della previdenza sociale;
Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
Diritto delle assicurazioni sociali;
Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale con particolare riguardo ai Paesi membri e associati alla CEE;
Diritto sindacale;
Politica e diritto sindacale;
Contrattazione collettiva;
* Relazioni industriali;
Dottrina della previdenza sociale.

Gruppo n. 5

Diritto amministrativo;
Giustizia amministrativa;
Diritto degli enti locali;
Diritto reginale e degli enti locali;
Diritto amministrativo degli enti territoriali;
Diritto pubblico degli enti locali;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto amministrativo processuale;
Diritto urbanistico;
Diritto dell'assetto territoriale;
Diritto e legislazione urbanistica ed edilizia,
Teoria e pratica degli insegnamenti;
Diritto urbanistico e legislazione urbanistica;
Legislazione urbanistica;
Diritto amministrativo comparato;
Diritto dei collegi rappresentativi;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto dell'economia;
Diritto degli enti pubblici economici;
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
Legislazione della circolazione e dei trasporti;
Diritto scolastico;
Diritto e legislazione scolastica;
Legislazione scolastica;
Diritto scolastico italiano e straniero;
Diritto scolastico italiano e comparato;
Diritto minerario;
Legislazione agraria;
Legislazione forestale;
* Ordinamento giudiziario;
* Legislazione bancaria;
* Diritto e legislazione bancaria;
* Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo,
* Legislazione di banca e di borsa;
* Legislazione della borsa e del risparmio;
* legislazione sul credito e sul risparmio;
* Disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale.

Gruppo n. 11

Diritto romano;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;
Diritto pubblico romano;
Diritto penale romano;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Diritti dell'Oriente mediterraneo;
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo;
Diritti greci;
Diritto bizantino;
Papirologia giuridica;
Papirologia ed epigrafia giuridica;
Epigrafia giuridica;
Storia dei diritti dell'antichità;
Storia della costituzione romana;
Filologia giuridica.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione i seguenti requisiti:

A) Il possesso di diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto o equipollente alla laurea in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

B) Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

C) Di aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

D) Di avere il godimento dei diritti politici.

E) Di avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

G) Di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o di essere stato da esso decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazine della domanda.

La mancanza, nella domanda, dei requisiti, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Domanda di ammissione e titoli: modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare al predetto concorso sono tenuti a fare domanda in carta legale indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria - Via Correttori, 8 - 89127 Reggio Calabria (esclusivamente per raccomandata con avviso di ricevimento), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per ogni utile fine, si allega lo schema di domanda (allegato *A*). Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso (estremi del bando), nonchè la lingua delle due lingue straniere o le due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie di raggruppamento nelle quali si intende sostenere la seconda parte della prova orale (allegato *B*).

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il relativo comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, anche se è stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicando la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dallo stesso all'ufficio cui e stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questa o altre università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, per quanto previsto dagli articoli 3 e 4, è disposta con decreto motivato dal rettore dell'Università di Reggio Calabria.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso è per esami e per titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici.

Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica.

La prova orale sarà articolata in genere in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi e nella prova pratica un voto non inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che questa Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto rettorale, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 8.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per il gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, formula, inoltre, la graduatoria degli idonei (Avvocatura dello Stato - parere del 6 febbraio 1985 giusto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto rettorale, per la facoltà e per il gruppo di discipline messe a concorso.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

La prestazione di servizio resa fino alla ricusazione del visto sarà comunque compensata (legge 22 agosto 1985, n. 444).

Art. 9.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);

9) fotografia autenticata dal sindaco o dal notaio.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo, e quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e un associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Nel caso l'attività di ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere, nuovamente, sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Catanzaro per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 20 marzo 1987

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 22 maggio 1987
Registro n. 19 Università, foglio n. 197

ALLEGATO A

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto.. nato a ....
il .... residente in.................................. via ....;
n.........., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ... sottosettore...
presso la facoltà di ...., il concorso a n..... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica e di voler sostenere la seconda parte della prova orale sulla/e seguente/i lingua/e straniera/e.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in ....
il .... presso l'Università di ....;

f) di eleggere domicilio, agli effetti del giudizio di idoneità, in ....via .... n.......... (tel. ....)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del bando.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE ED ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge un tema o un elaborato da lui scelto tra quelli sorteggiati. La scelta del tema o dell'elaborato da parte del candidato deve riferirsi a quello sorteggiato su terna indicata dalla predetta commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore da lui indicato nella domanda.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;
seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 2

Sottosettori:

1) diritto commerciale;
2) diritto delle assicurazioni private;
3) diritto bancario;
4) diritto della navigazione;
5) diritto fallimentare.

Prima prova scritta - caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore . . punti 20/100

Seconda prova scritta - caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto uno o più problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore. . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 10/100

Gruppo n. 3

Sottosettori:

1) diritto del lavoro;
2) diritto della previdenza sociale;
3) diritto sindacale.

Prima prova scritta - caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore . . punti 20/100

Seconda prova scritta - caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto uno o più problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore. . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 10/100

Gruppo n. 5

Sottosettori:
1) diritto amministrativo;
2) giustizia amministrativa;
3) diritto urbanistico;
4) diritto dell'economia.

Prima prova scritta - caratteristiche:
trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore . . punti 20/100
Seconda prova scritta - caratteristiche:
trattazione avente ad oggetto uno o più problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore. . . . . » 20/100
Prova orale - caratteristiche:
discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento . . . . » 20/100
Titoli scientifici . . . . » 30/100
Titoli didattici. . . . . » 10/100

Gruppo n. 11

Sottosettori:
1) diritto privato romano;
2) diritto pubblico romano;
3) papirologia ed epigrafia giuridica;
4) diritto dell'Oriente mediterraneo.

Prima prova scritta - caratteristiche:
trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore . . punti 20/100
Seconda prova scritta - caratteristiche:
trattazione avente ad oggetto uno o più problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore. . . . . » 20/100
Prova orale - caratteristiche:
discussione della prova orale e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento . . . . » 20/100
Titoli scientifici . . . . » 30/100
Titoli didattici. . . . . » 10/100

87A9380

REGIONE CALABRIA

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il presidio ospedaliero «S. Barbara» dell'unità sanitaria locale n. 12.

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Barbara» dell'unità sanitaria locale n. 12, a:
due posti di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 25 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rogliano (Cosenza).

87A9305

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, pesso l'unità sanitaria locale n. 5, a:
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione oculistica dell'ospedale di Bassano del Grappa, a tempo pieno;
un posto di veterinario coadiutore per il settore veterinario - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di chimico collaboratore (tecnico laureato) per il settore igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico (perito meccanico) per il servizio sicurezza negli ambienti di lavoro del settore igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico (perito elettrotecnico) per il servizio sicurezza negli ambienti di lavoro del settore igiene pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 9 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

87A9510

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina, per la clinica malattie infettive;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina, per la clinica pediatrica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina, per la divisione di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

87A9508

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 249 del 24 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di esperto in biblioteconomia.

Banco di Sicilia: Selezioni per l'assunzione a complessivi centodue ausiliari, da adibire a mansioni di custode.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO* - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

** Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221